

Citta' metropolitana di Torino

A1281- D.P.G.R. n. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Vische, ad uso agricolo, richiesta dall'Azienda Agricola BARBERO PIETRO. Pratica N. A/1281 ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3517 del 14/06/2023; Pratica n. A/1281

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera
(... omissis ...)

DETERMINA

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola BARBERO PIETRO con sede legale in Comune di Vische, Via La Marmora n. 26 -P.IVA12602530011- ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Dora Baltea, in Comune di Vische ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il 1° GIUGNO e il 30 SETTEMBRE di ogni anno, nei limiti strettamente indispensabili, tramite n. 5 punti di attingimento mobili, nella misura di l/s massimi 10 nei punti identificati come P1A e P1B con riempimento di carro botte, e nella misura di l/s massimi 0,7 nei punti identificati come P2, P3, P4 con pompa azionata da trattrice, per un totale di mc annui 147 e l/s medi 0,014 senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Vische, così distinti in catasto: Foglio 1 particelle nn. 66,735,736,737,738,828,828,1007,1075,1079,1080,1153,1153,1157,1158,1564,1564,1565,1566 - Foglio 10 particella n. 79 - Foglio 27 particella n. 99 aventi la superficie complessiva di Ha 02.86.35;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale od inferiore al valore del Deflusso Ecologico, pari a 55.100 l/s nel mese di giugno e pari a 30.600 l/s nei mesi di luglio, agosto e settembre;
4. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse
5. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza; 6. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il canone minimo per uso agricolo relativo alla annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2024-2025 e 2026 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

7. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

"(... omissis ...)